Sentenza del 17/02/2022 n. 5176 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

1. Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata in questa sede, la E. V. C. Italia impugnò l'avviso di accertamento, emesso a seguito di controllo della dichiarazione Modello Unico anno imposta 1999, con il quale l'Agenzia delle entrate aveva contestato l'indebita detrazione dei costi relativi alla fattura n. (---) emessa in data (---) dalla società Celtica S.A. per un importo di Lire 17.000.000.000, ritenuta relativa ad operazioni inesistenti, e recuperato a tassazione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e art. 40, una perdita ai fini Irpeg di Lire 80.241.032.000 a fronte di quella dichiarata di Lire 97.241.032.000, un valore della produzione netta ai fini Irap di Lire 34.863.316.000 a fronte del dichiarato di Lire 17.863.316.000 e l'importo di Lire 3.400.000.000 ai fini I.V.A..

In data 1 marzo 2004 era stata notificata cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo della metà delle maggiori imposte accertate, oltre relativi interessi.

2. Ricorrendo avverso l'atto impositivo la contribuente contestò la pretesa fiscale, eccependo anche la carenza di motivazione dell'atto impositivo, l'errata applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, fondandosi l'accertamento su prove testimoniali che non potevano assumere valore nel processo tributario, nonchè l'illegittima irrogazione delle sanzioni.

Espose, in fatto, che, dovendo dismettere lo stabilimento di Brindisi nel corso del 1999, l'aveva venduto alla società svizzera Celtica Ambiente S.A. al prezzo di Lire 17.500.000.000; l'acquirente si era obbligata, al contempo, a fronte di un contributo onnicomprensivo di Lire 17 miliardi, oltre I.V.A., a carico della venditrice, ad assumere gli obblighi di realizzare il progetto di riconversione industriale dell'area, assumere i dipendenti della venditrice e di eseguire lavori di bonifica del terreno ed aveva emesso la fattura n. (---) del 1999.

3. La Commissione tributaria provinciale adita accolse il ricorso e la sentenza, impugnata in via principale dall'Agenzia delle entrate e, con appello incidentale condizionato dalla contribuente, venne confermata dalla C.T.R. del Veneto.

Contro la sentenza di secondo grado l'Agenzia delle entrate propose ricorso per cassazione e la contribuente ricorso incidentale e questa Corte, con la sentenza n. 14037 del 2011, accogliendo il ricorso principale e respingendo quello incidentale, cassò la sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale.

4. La C.T.R. in sede di rinvio, riformando la sentenza di primo grado, dichiarò la legittimità dell'avviso di accertamento.

Osservando, in particolare, che la Corte di Cassazione aveva affermato che la lite ruotava intorno alla interpretazione del contratto di trasferimento dello stabilimento ed alla sussistenza di un interesse, in capo alla società alienante, all'esecuzione della prestazione fatturata, rilevò che dall'esame del contratto intervenuto fra le parti in data (---) emergeva che la società Celtica Ambiente S.A. si era obbligata a far eseguire a propria cure e spese i lavori di bonifica e di messa in sicurezza del terreno facente parte del complesso immobiliare oggetto del contratto e aveva accettato il terreno nello stato in cui esso si trovava; una volta immessa la Celtica Ambiente S.A. nel possesso degli immobili e del terreno, nessun interesse giuridico poteva sussistere in capo alla Vinyls per "restituire" all'acquirente quanto percepito per la vendita.

Ritenne, quindi, che "la carenza di un effettivo interesse della EVC all'esecuzione delle prestazioni fatturate, e soprattutto della principale tra esse (quella avente ad oggetto l'attività di bonifica di un terreno ormai ceduto a terzi), l'assenza di un concreto movimento di danaro a titolo di pagamento di quelle prestazioni, il contrasto rilevabile tra le affermazioni contenute nell'atto di trasferimento in ordine al passaggio di proprietà del terreno "nelle condizioni in cui esso si trovava", e l'onere delle operazioni di bonifica che la società alienante si sarebbe viceversa accollato, integravano circostanze di oggettivo rilievo, e quindi decisive ai fini del riconoscimento dell'effettività o meno delle prestazioni medesime, risultanti da documenti di causa e non adeguatamente valutate dal giudicante".

Respinse anche l'appello incidentale condizionato, concludendo che entrambe le parti avevano assolto all'onere di impugnazione previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e disattese le ulteriori censure sollevate.

5. La società contribuente ha proposto ricorso per la cassazione della suddetta decisione, affidandosi a cinque motivi. L'Agenzia delle entrate ha resistito mediante controricorso.

In prossimità dell'udienza pubblica, la società contribuente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso (concernente il rilievo Irap) la contribuente deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia sul motivo di impugnazione concernente l'infondatezza del recupero a tassazione dell'Irap. L'Ufficio finanziario aveva accertato maggiore Irap per Euro 373.140,11 ed indicato la sanzione irrogabile ai fini Irap, ma la C.T.R., nella motivazione della sentenza impugnata, non aveva svolto alcuna argomentazione a sostegno della legittimità di tale rilievo, sebbene il recupero a tassazione fosse stato specificamente contestato, cosicchè la decisione era nulla per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Già nel ricorso introduttivo, precisa la ricorrente, aveva sottolineato che l'avviso di accertamento conteneva contestazioni mirate unicamente all'Irpeg ed all'I.V.A., senza fare alcun riferimento all'Irap, e che l'Ufficio aveva proceduto a rettificare in diminuzione l'ammontare dei componenti negativi senza rendersi conto del fatto che i costi per il corrispettivo in discussione non erano mai stati dedotti ai fini Irap, trattandosi di oneri straordinari (in quanto connessi alla dismissione di un sito industriale) che non dovevano concorrere alla base imponibile Irap. Formula, quindi, il seguente quesito di

diritto: "Dica Codesta Ecc.ma Corte se la sentenza della CTR di Venezia è nulla in quanto è incorsa in error in procedendo (ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), violando il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (ex art. 112 c.p.c.). E ciò - in particolare - perchè il Giudice di rinvio ha omesso di pronunciarsi sul motivo d'impugnazione concernente l'illegittimità e/o infondatezza del rilievo IRAP".

2. Con il secondo motivo di ricorso (concernente il rilievo Irap) la contribuente censura la decisione impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, nonchè art. 111 Cost.). Lamenta che i giudici di appello non avrebbero minimamente scrutinato la circostanza di fatto che il costo di Lire 17 miliardi di cui alla fattura n. (---) del 1999 emessa da Celtica Ambiente S.A. non ha concorso alla formazione della base imponibile Irap, trattandosi di componente straordinario indicato nel conto economico relativo al bilancio d'esercizio dell'anno 1998 e che, come tale, non ha influenzato la determinazione del valore netto della produzione di cui alla dichiarazione Irap presentata per l'anno d'imposta 1999.

In particolare, puntualizza la ricorrente, in sede di redazione del bilancio d'esercizio 1998, aveva costituito un fondo rischi ed oneri (proprio per fare fronte agli oneri derivanti dalla dismissione dello stabilimento di Brindisi), accantonando, tra le poste straordinarie del conto economico, oneri per Lire 92.431.189.822, di cui Lire 32.834.000.000 per il sito di (---); aveva depositato la fotocopia del conto di mastro n. (---) al (---), da cui risultava lo stanziamento al fondo rischi ed oneri di Lire 32.834.000.000. Nella dichiarazione dei redditi per l'anno 1998, tali accantonamenti erano stati ripresi a tassazione mediante variazione in aumento e, pertanto, non avevano concorso alla formazione del reddito per il periodo d'imposta 1998, trattandosi di costi solo stimati e, quindi, privi dei requisiti di certezza ed oggettiva determinabilità. Nel periodo d'imposta 1999 aveva poi perfezionato la cessione alla Celtica Ambiente S.A. dell'impianto industriale di Brindisi e, a fronte del costo di Lire 17 miliardi pagato alla Celtica per la riconversione del sito medesimo, aveva utilizzato (contabilmente) una quota-parte del fondo rischi ed oneri costituito nel 1998 e, conseguentemente, nella dichiarazione dei redditi per l'anno 1999, aveva effettuato una variazione in diminuzione in misura corrispondente al suddetto costo di Lire 17 miliardi, e ciò al fine di rendere fiscalmente deducibile il relativo componente negativo di reddito accantonato nel precedente esercizio 1998 e per il quale si erano realizzati - nel 1999 - i requisiti di certezza ed oggettiva determinabilità. Alla luce di tali considerazioni, evidenzia la ricorrente, il costo di Lire 17 miliardi aveva concorso soltanto alla formazione della base imponibile dell'Irpeg nell'anno 1999, ma non alla formazione della base imponibile Irap, cosicchè la ripresa a tassazione ai fini Irap era priva di fondamento.

Formula, quindi, il seguente quesito di diritto: "Dica Codesta Ecc.ma Corte se la CTR di Venezia - rigettando implicitamente i motivi d'impugnazione relativi al rilievo Irap e limitandosi alla statuizione di conferma dell'intero accertamento (nel dispositivo) - ha omesso di esaminare (ex art. 360 c.p.c., n. 5 ed ex art. 111 Cost.) un "fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti" (e cioè il fatto che - come detto - il costo di Lire 17.000.000.000 ha concorso soltanto alla formazione della base imponibile dell'Irpeg nel periodo d'imposta 1999, ma non anche alla formazione della base imponibile Irap)".

3. Con il terzo motivo di ricorso (concernente il rilievo ai fini Irpeg ed I.V.A.) la ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 nonchè art. 111 Cost.) e censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma "Il Collegio evidenzia come la fattura faccia esclusivo riferimento alla bonifica dei siti e non all'assunzione dei dipendenti Vinyls e che quindi tale oggetto (ndr. l'obbligazione riguardante l'assunzione dei dipendenti) non può trovare ingresso nel presente giudizio".

Sostiene la contribuente che tale assunto è infondato, in quanto dagli stessi atti emerge che la fattura n. (---) del 1999 conteneva la dicitura "Corrispettivo a fronte di spese per la riconversione impianto industriale in Brindisi e relativa bonifica" e la stessa Agenzia delle entrate aveva dato atto che, tra gli accordi contrattuali di cui al rogito del (---), la Celtica Ambiente S.A., tra l'altro, si era impegnata ad assumere 121 dipendenti della EVC s.p.a. dietro il pagamento di un corrispettivo di Euro 5.681.025,88, oltre I.V.A..

La C.T.R., ad avviso della ricorrente, muovendo dall'erronea impostazione che la fattura facesse esclusivo riferimento all'obbligo di provvedere alla bonifica del sito industriale, aveva omesso di valutare che il costo di 17 miliardi di Lire era stato da essa sostenuto, in parte, per realizzare il progetto di riconversione industriale dello stabilimento e la conseguente conservazione dei posti di lavoro esistenti e, in parte, per la bonifica del medesimo sito industriale, per cui detto costo doveva essere ripartito in proporzione alle diverse obbligazioni contrattuali a cui esso si riferiva. I giudici d'appello avevano, pertanto, omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, e cioè che il costo di Lire 17 miliardi doveva essere ripartito tra le due obbligazioni poste a carico della Celtica Ambiente S.A. e che esso era riferito, per il 68,25 per cento, all'obbligo di assumere gli ex dipendenti della EVC e, per la residua parte del 31,25 per cento, agli obblighi di bonifica.

Formula, pertanto, il seguente quesito di diritto: "Dica Codesta Ecc.ma Corte se CTR di Venezia ha omesso di esaminare (ex art. 360 c.p.c., n. 5 ed ex art. 111 Cost.) un "fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti" (e cioè il fatto che - come detto - il costo di Lire 17.000.000.000 doveva essere ripartito fra le due obbligazioni poste a carico della Celtica Ambiente S.A. e che, in particolare, esso era riferito - per il 68,25% - all'obbligo di assumere gli ex dipendenti della EVC e, per la residua parte del 31,25% - e non per l'intero, come erroneamente ritenuto dalla CTR di Venezia - agli obblighi di bonifica".

4. Con il quarto motivo di ricorso (concernente il rilievo ai fini Irpeg ed I.V.A.), la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 394 c.p.c. e censura la decisione impugnata nella parte in cui la C.T.R. ha affermato che doveva limitarsi ad esaminare esclusivamente i motivi dell'appello principale dell'Agenzia delle entrate e quelli dell'appello incidentale.

Sostiene la contribuente che una siffatta e rigida interpretazione delle norme che disciplinano il giudizio di rinvio aveva comportato la violazione della disposizione richiamata in rubrica, e ciò perchè, nel giudizio di riassunzione, aveva allegato dei documenti "nuovi", concernenti circostanze sopravvenute rispetto all'originario giudizio di gravame, che i giudici di rinvio avrebbero dovuto esaminare e valutare, stante il carattere decisivo degli stessi ai fini della controversia.

Formula, quindi, il seguente quesito di diritto: "Dica Codesta Ecc.ma Corte se CTR di Venezia è incorsa nella violazione e/o falsa applicazione dell'art. 394 c.p.c.. E ciò, in quanto i Giudici di rinvio si sono limitati ad esaminare gli atti processuali depositati nel precedente grado di gravame, senza attribuire il - benchè minimo- rilievo alle argomentazioni ed ai documenti allegati al ricorso in riassunzione nonchè alla memoria illustrativa del 18.12.2012".

5. Con il quinto motivo (concernente il rilievo ai fini Irpeg ed IVA) la ricorrente denuncia omesso esame circa taluni fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, nonchè art. 111 Cost.). Precisa che, con specifico riferimento all'obbligo di bonificare il sito industriale di Brindisi incombente sulla Celtica Ambiente S.A. (obbligo a fronte del quale è stata emessa la fattura n. (---) del (---)), aveva dimostrato che le opere di bonifica erano state realizzate nelle more del precedente giudizio di legittimità e che le relative operazioni non potevano più considerarsi inesistenti. In particolare, evidenzia che l'avvenuta esecuzione delle opere di bonifica emergeva dalla seguente documentazione: a) dalla delib. 30 settembre 2010, n. 1600, della Provincia di Brindisi, con la quale si certificava il completamento degli interventi di bonifica del sito in questione; b) dalla copia del bilancio relativo all'esercizio 2010 della Powerco s.p.a. in liquidazione, da cui si evinceva che la società Italgest Energia, che, secondo quanto attestato dalla delibera della provincia di Brindisi aveva compiuto la bonifica, era a sua volta controllante della Powerco s.p.a.; c) dalla rassegna stampa locale del 19 gennaio 2010, da cui si desumeva: "il sito industriale dell'ex area EVC risulta oggi bonificato e, evidentemente, è stato possibile eseguire tale bonifica soltanto quando la situazione di fatto sia cambiata con il dissequestro dell'area in questione...".

Risultava, dunque evidente, ad avviso della contribuente, che se i giudici di rinvio avessero esaminato la suddetta documentazione, l'impugnato avviso di accertamento non sarebbe stato confermato, essendo stato dimostrato che la bonifica del sito industriale non aveva potuto avere immediata esecuzione in ragione della comprovata esistenza di un provvedimento di sequestro dell'area, disposto dalla Procura della Repubblica di Brindisi nell'anno 2000, e che la bonifica era stata poi effettuata nel 2010 da parte della Italgest Energia s.p.a..

Formula, quindi, il seguente quesito di diritto: "Dica Codesta Ecc.ma Corte se CTR di Venezia ha omesso di esaminare (ex art. 360 c.p.c., n. 5 ed ex art. 111 Cost.) taluni fatti decisivi "per il giudizio... oggetto di discussione fra le parti" (e cioè, la documentazione allegata agli atti processuali depositati in sede di rinvio), da cui si evince che le opere di bonifica di cui alla citata fattura n. (---) del 22.12.1999 sono state realizzate nell'anno 2010 (non prima, a causa del sequestro dell'area disposto dalla Procura della Repubblica di Brindisi) e che, pertanto, le relative operazioni non possono essere più considerate inesistenti".

6. Preliminarmente, l'art. 366-bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e contenente la previsione della formulazione del quesito di diritto, come condizione di ammissibilità del ricorso per cassazione, si applica ratione temporis ai ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 (data di entrata in vigore del menzionato decreto), e fino al 4 luglio 2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione della norma, disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47 (Cass., sez. 5, 19/11/2014, n. 24597).

Ne deriva che la disposizione normativa richiamata non opera nel caso di specie, risultando la sentenza impugnata pubblicata in data 14 febbraio 2013.

7. Il primo motivo di ricorso è infondato.

7.2. Non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass., sez. 6 - 1, 4/06/2019, n. 15255; Cass., sez. 5, 6/12/2017, n. 29191; Cass., sez. 2, 13/08/2018, n. 20718). Ne deriva che il relativo mancato esame del motivo di gravame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione (Cass., sez. 3, 6/11/2020, n. 24953).

8. Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di ricorso.

8.1. La società contribuente, in omaggio al principio di autosufficienza, ha riportato e trascritto in ricorso i passi degli scritti difensivi (ricorso introduttivo alla C.T.P. di Venezia, memoria depositata innanzi al giudice di primo grado, controdeduzioni in secondo grado, controricorso in cassazione, ricorso in riassunzione e memoria illustrativa depositata dinanzi alla C.T.R. di Venezia in sede di riassunzione) da cui emerge che nel corso del giudizio di merito aveva tempestivamente contestato la ripresa a tassazione ai fini Irap.

8.2. Per sostenere l'irrilevanza del costo documentato dalla fattura n. (---) del 1999 ai fini dell'imponibile Irap la ricorrente ha ribadito di avere dedotto di avere accantonato, nel conto economico per l'esercizio chiuso al (---), poste straordinarie e oneri stimati per Lire 92.431.189.822, di cui Lire 32.834.000.000 a fronte della riconversione del sito di Brindisi, trattandosi di costi solo stimati, privi dei requisiti della certezza ed oggettiva determinabilità di cui all'art. 75 (ora 109) del t.u.i.r., e di avere, nel corso dell'anno 1999, a seguito della ricezione della fattura emessa dalla Celtica Ambiente S.A., provveduto ad utilizzare parte del fondo costituito nel 1998; ha inoltre posto in rilievo di avere prodotto a dimostrazione di tale assunto difensivo le scritture contabili dalle quali risultava che l'utilizzo del fondo aveva formato oggetto di variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi ai fini Irpeg per l'anno 2009, posto che l'utilizzo non aveva interessato il conto economico ed era relativo a poste straordinarie, e, quindi, non rilevanti ai fini Irap, e che non concorrevano alla formazione dell'imponibile Irap gli utilizzi dei fondi, stante la indeducibilità degli accantonamenti ai fini Irap.

8.3. La Commissione tributaria regionale, con la sentenza pronunciata in sede di giudizio di rinvio, nel confermare integralmente l'avviso di accertamento e, quindi, anche il rilievo concernente la ripresa fiscale ai fini Irap, non ha esplicitato il percorso argomentativo mediante il quale è addivenuta a tale decisione e, soprattutto, non ha fatto alcuno specifico riferimento alle circostanze di fatto allegate e dedotte dalla contribuente nel corso del giudizio di merito - ininfluenza del costo sul conto economico perchè imputato ad accantonamento

precedentemente tassato e natura di onere straordinario comunque non deducibile ai fini Irap - nè ai documenti prodotti a sostegno delle deduzioni difensive, pur trattandosi di circostanze rilevanti, che avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione, in tal modo incorrendo nel dedotto vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

8.4. Occorre, al riguardo, sottolineare che, essendo pacifico tra le parti che il costo in questione è stato dedotto dall'imponibile Irpeg quale costo di esercizio dalla venditrice Vinyls, tanto che lo stesso Ufficio finanziario lo ha ripreso a tassazione ai fini di tale imposta sul presupposto che si trattasse di costo inesistente o comunque non inerente, i giudici di appello avrebbero dovuto verificare in primo luogo se l'operazione di dismissione dello stabilimento di Brindisi, posta in essere dalla odierna ricorrente, potesse configurare nello schema del conto economico attività straordinaria da cui erano scaturiti proventi ed oneri la cui fonte era estranea all'attività ordinaria della società EVC s.p.a., come tali non deducibili ai fini Irap (art. 2425 c.c., lett. e), e, in secondo luogo, se effettivamente nell'anno 1999 la società avesse effettuato, ai soli fini del calcolo Irpeg, una variazione in diminuzione, in misura corrispondente al costo di Lire 17 miliardi, al fine di rendere fiscalmente deducibile il componente negativo accantonato nel precedente esercizio 1998.

E ciò in quanto ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 5, ratione temporis vigente, prevede, per i soggetti esercenti attività d'impresa diversa da quella bancaria e assicurativa, che la base imponibile "è determinata dalla differenza tra la somma delle voci del valore della produzione di cui all'art. 2425 c.c., comma 1, lett. A) e la somma dei costi della produzione indicati nel medesimo comma, nn. 6, 7, 8, 10, lett. a) e b), lett. B), nn. 11 e 14", cosicchè sono esclusi dalla base imponibile Irap i proventi ed oneri straordinari di cui all'art. 2425 c.c., lett. E).

9. Non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità il terzo motivo di ricorso.

I giudici regionali hanno evidenziato come la fattura n. (---) del 1999 non faccia riferimento alla assunzione dei dipendenti Vinyls e tale accertamento trova, d'altro canto, pieno riscontro nella causale della fattura che, nella descrizione delle prestazioni, indica quelle di "riconversione impianto industriale in Brindisi e relativa bonifica", non menzionando in alcun modo la presunta assunzione di dipendenti.

L'apprezzamento in fatto svolto dai giudici di merito non può essere scalfito dalle considerazioni svolte dalla ricorrente al fine di illustrare il motivo, in quanto sostanzialmente volte a sollecitare una diversa ricostruzione della vicenda fattuale, preclusa in sede di legittimità.

Nè possono rilevare in questa sede "le ammissioni contenute negli atti di parte erariale", richiamate a pag. 37 del ricorso per cassazione, laddove la contribuente sostiene che l'Agenzia delle entrate, nel ricorso per cassazione, aveva dato atto che tra gli accordi contrattuali di cui al rogito del (---), la Celtica Ambiente S.A. si era impegnata ad assumere n. 121 dipendenti della EVC s.p.a. dietro pagamento di un corrispettivo di Euro 5.681.025,88, poichè è evidente che si tratta di una prestazione contrattuale diversa da quella di cui si controverte, che concerne esclusivamente i lavori di bonifica del sito dietro versamento del corrispettivo di Lire 17.000.000.000.

In realtà la tesi, sostenuta con la censura in esame, secondo cui il corrispettivo fatturato dovrebbe essere proporzionalmente imputato in parte alle spese di bonifica ed in parte all'assunzione dei dipendenti, non è supportata da alcun elemento di fatto, con la conseguenza che non può configurarsi il lamentato vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che presuppone, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la deduzione di un fatto storico, di un preciso accadimento fenomenico che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che abbia carattere decisivo, nel caso di specie neppure allegato (Cass., sez. U, 7/04/2014, n. 8053; Cass., sez. U, 7/04/2014, n. 8054).

10. Anche il quinto motivo è infondato.

10.1. Prescindendo da ogni valutazione in merito alla interpretazione dell'art. 394 c.p.c., evidenziata dalla ricorrente nel quarto motivo, ed alla conseguente dedotta ritualità e tempestività della produzione, nel giudizio di riassunzione, di documenti "nuovi", concernenti circostanze "sopravvenute" rispetto all'originario giudizio di gravame, e, segnatamente, l'avvenuta esecuzione delle operazioni di bonifica oggetto della fattura n. (---) del 1999 in contestazione, il Collegio non può non rilevare che le circostanze emergenti da tali documenti difettano del carattere di decisività.

Invero, l'attestazione, contenuta nella delib. della Provincia di Brindisi datata 30 settembre 2010, della circostanza che a quella data le prestazioni di bonifica sul sito fossero state eseguite e la ulteriore circostanza che detti lavori sarebbero stati eseguiti dalla Italgest Energia, a sua volta controllante della Powerco s.p.a. - come risultante dal bilancio relativo all'esercizio del 2010 di quest'ultima società - sono del tutto irrilevanti ai fini della decisione, se si considera che i giudici di merito, con la decisione in questa sede gravata, hanno confermato la ripresa a tassazione sottolineando "la carenza di un effettivo interesse della EVC all'esecuzione delle prestazioni fatturate, e soprattutto della principale tra esse (quella avente ad oggetto l'attività di bonifica di un terreno oramai ceduto a terzi), l'assenza di un concreto movimento di danaro a titolo di pagamento di quelle prestazioni, il contrasto rilevabile tra le affermazioni contenute nell'atto di trasferimento in ordine al passaggio di proprietà del terreno "nelle condizioni in cui esso si trovava", e l'onere delle operazioni di bonifica che la società alienante si sarebbe viceversa accollato", circostanze tutte, di carattere preminente e decisivo, da sole sufficienti a sorreggere la pretesa fiscale, perchè tutte univocamente convergenti a dimostrare la mancanza di effettività delle prestazioni fatturate.

La C.T.R., sul punto, con motivazione adeguata e con apprezzamento di fatto non scrutinabile in sede di legittimità, ha accertato, da una parte, che una volta ceduto il terreno ed immessa la Celtica Ambiente S.A. nel possesso degli immobili (terreno e fabbricato destinato a stabilimento), nessun concreto interesse poteva dirsi sussistente in capo all'odierna ricorrente per indurla a "restituire" all'acquirente quanto percepito a titolo di prezzo con il contratto di vendita - risultando, in concreto, del tutto svuotato di contenuto economico l'atto di trasferimento che, a fronte di un prezzo di vendita di Euro 9.037.995,73, prevedeva poi a carico dell'alienante l'obbligo di pagamento alla controparte di un corrispettivo di Euro 8.779.767,28 (Lire 17.000.000.000) per l'esecuzione delle attività di riconversione e di bonifica del terreno - e, dall'altra parte, che dalle risultanze istruttorie, ed in particolare, dalle dichiarazioni rese ai verbalizzanti dai funzionari

bancari, emergeva che l'effettivo movimento di danaro tra le due società aveva riguardato esclusivamente l'importo di Euro 248.228,45 (Lire 500.000.000 circa), dato dalla differenza tra le rispettive obbligazioni a carico dei contraenti, che rappresentava in definitiva "l'effettivo corrispettivo concordato per il trasferimento del terreno".

A superare le conclusioni a cui è pervenuta la C.T.R. neppure può soccorrere la rassegna stampa locale del 19 gennaio 2010, nella quale si dava atto che l'esecuzione dei lavori di bonifica del sito industriale non aveva potuto avere immediata esecuzione, stante la esistenza di un provvedimento di sequestro probatorio dell'area, disposto dalla competente Procura della Repubblica, trattandosi all'evidenza di fatto che, pur avendo reso indisponibile il sito da bonificare, non consente di far ritenere adeguatamente contrastate l'anomalia dell'accollo, da parte della venditrice, di un costo di bonifica in assenza di uno specifico interesse e la presenza di una mera operazione di giroconto che portava ad escludere l'effettivo pagamento del prezzo concordato per il trasferimento del terreno.

Il lamentato omesso esame, da parte dei giudici d'appello, dei documenti prodotti nel corso del giudizio di riassunzione non può, per le ragioni su esposte, integrare il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

L'infondatezza del quinto motivo consente di dichiarare assorbito il quarto motivo.

11. In conclusione, rigettato il primo, il terzo ed il quinto motivo, assorbito il quarto, va accolto il secondo motivo, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla competente Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, che provvederà al riesame limitatamente alla censura accolta, oltre che alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo, il terzo ed il quinto motivo; dichiara assorbito il quarto motivo; accoglie il secondo motivo del ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2022

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa

- Prassi
- Giurisprudenza